



Da aspat@pec.it

Ill.mo Presidente GRC

On. Vincenzo De Luca

capo.gab@pec.regione.campania.it

pc Al Direttore Generale
Tutela della Salute e Coordinamento
Avv. Antonio Postiglione
dg.500400@pec.regione.campania.it

Al Dirigente Ufficio Accreditamento istituzionale delle
Strutture sanitarie e sociosanitarie Pubbliche e Private

Dott. Ferdinando Vicinanza

dg04.accreditamento@pec.regione.campania.it

Al Dirigente UOD Organismo Tecnicamente Accreditante

Dott.ssa Marina Morelli

dg04.ota@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Oggetto: DGRC 291/2023 – criticità relative a «Procedura per l'inoltro, la gestione delle istanze ed il rilascio/rinnovo/variazione dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione Campania». Quesiti e proposte associative.

Ill.mo On. Vincenzo De Luca,

in data 11/07 u.s. si è tenuto il **Meeting ASPAT Voltaire** dedicato all'approfondimento dei contenuti della D.G.R.C. n. 291 del 25/05/2023 e del documento di procedura da quest'ultima approvato (cfr. Nota ASPAT Prot. 105/AP/2023 ed invito Zoom).

La disamina dell'anzidetto provvedimento giuntale ha consentito di **porre in evidenza talune problematiche e/o elementi di criticità di non poco momento e rilievo, che la scrivente Associazione di categoria** – in quanto latrice degli interessi legittimi e diffusi delle strutture a essa associate, riguardati come giuridicamente riferibili alla sfera della categoria unitariamente considerata delle strutture accreditate per la Macroarea della Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978, la Macroarea Sociosanitaria e la Macroarea della Specialistica Ambulatoriale – **intende rimettere alle SS.LL. per l'adozione delle misure e dei provvedimenti correttivi ritenuti appropriati.**

1. Procedimenti tuttora pendenti.

Risultano tuttora in corso:

- 1) **la procedura straordinaria di accreditamento istituzionale per i processi di riconversione delle case di cura ad indirizzo neuropsichiatrico** di cui ai DD.C.A. n.94/2014, n.193/2016 e n.11/2018: sinora sono stati adottati dall'Ente Regione Campania 6 Decreti Dirigenziali di accreditamento istituzionale, di cui uno – il Decreto Dirigenziale n. 354 del 16/09/2022 – adottato peraltro con riserva di verifica dell'attività e dei risultati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2007; pertanto, talune strutture non hanno ancora conseguito il titolo di accreditamento istituzionale da riconversione nei *setting* assistenziali stabiliti dall'accordo di riconversione sottoscritto in data 02/07/2014 dalla Regione Campania con le Case di Cura Neuropsichiatriche a titolarità privata;
- 2) **la procedura straordinaria di accreditamento delle case di cura medicochirurgiche** ai sensi del D.M. n. 70/2015, contenuta nel Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera di cui al D.C.A. n. 8/2018 (così come confermato *in parte qua* nel D.C.A. n. 103/2018);
- 3) **le procedure relative a talune strutture sanitarie**, in alcuni casi già temporaneamente/transitoriamente accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della L. n. 724/94, **per le quali** – successivamente all'adozione del provvedimento regionale di accreditamento istituzionale/definitivo all'esito del rilascio della certificazione/delibera di accreditabilità da parte della competente ASL – **si sono verificati cambi di gestione e/o trasformazioni societarie e/o variazioni dell'assetto societario e/o variazioni della ragione sociale e/o variazione della sede legale e/o operativa e/o variazione del legale rappresentante**, variazioni delle quali Comune e ASL, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, hanno preso atto: **in virtù delle sopracitate variazioni**, onde consentire alla Regione di poter emettere corretto decreto di accreditamento istituzionale/definitivo, **l'ASL territorialmente competente ha dovuto ricertificare le accreditabilità con le operate modifiche**;
- 4) **talune procedure di accreditamento istituzionale con riserva di verifica dell'attività e dei risultati**, ivi comprese quelle ex D.C.A. n. 47 del 21/06/2018, in ordine alle quali ultime giova rammentare che una struttura ha conseguito l'accREDITamento istituzionale con riserva di verifica dell'attività e dei risultati mediante Decreto Dirigenziale n. 526 del 22/12/2022 tuttora in corso di validità, mentre un'altra, avendo conseguito la sola deliberazione aziendale di accreditabilità – Deliberazione ASL Napoli 2 Nord n. 938 del 05/06/2023 – resta tuttora in attesa del rilascio, da parte dell'Ente Regione Campania, del titolo di accreditamento istituzionale con riserva di verifica dell'attività e dei risultati;
- 5) **taluni processi di riconversione attualmente in corso**, il cui completamento va assicurato, **secondo il D.C.A. n. 55 del 05/07/2018**, con le procedure di verifica e i requisiti previgenti;
- 6) **i procedimenti di accreditamento istituzionale ex D.G.R.C. n. 468 del 27/10/2021**;
- 7) **eventuali altre procedure di accreditamento istituzionale/definitivo comunque attualmente pendenti** ai sensi dei provvedimenti generali previgenti adottati in materia.

1.a) Elementi di criticità.

Di là dalla «*celere definizione*» da parte delle competenti AA.SS.LL. dei procedimenti d'anzì evocati, nella quale confida la pur meritoria nota Regionale della Direzione Generale Tutela della Salute prot. n. 360103 del 14/07/2023, **talune delle strutture interessate dai predetti procedimenti pendenti potrebbero venire a trovarsi** – in forza dei vincoli oggettivi e per così dire non rilassabili, intrinsecamente connessi alla natura e ai profili distintivi dei medesimi procedimenti riguardati alla stregua della disciplina previgente – **nella materiale e invalicabile impossibilità di presentare istanza di rinnovo dell'accreditamento istituzionale ex D.G.R.C. n. 291/2023:**

- **entro il termine temporale indicato dal comma 4 dell'art. 2** della procedura approvata dal predetto provvedimento giuntale, ove si tratti di strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate in data successiva all'approvazione del D.C.A. n. 55/2018, ovvero delle case di cura medicochirurgiche e neuropsichiatriche oggetto di riconversione ai sensi dei DD.C.A. n. 94/2014 e n. 103/2018;
- **entro il termine temporale previsto dal comma 1 dell'art. 7** della medesima procedura ex D.G.R.C. n. 291/2023, ove si tratti di strutture sanitarie e sociosanitarie già accreditate che svolgono attività in proroga ai sensi del già citato D.C.A. n. 55/2018.

1.b) Quesiti.

Si chiede, pertanto, alle SS.LL.:

- **di voler adottare una disciplina transitoria organica ed esaustiva**, tesa a fornire indirizzi precisi ai competenti Uffici della Direzione Generale Tutela della Salute e delle AA.SS.LL., al fine della definizione di tutte le tipologie dei procedimenti tuttora pendenti precedentemente menzionati, in applicazione dei principi di trasparenza ed efficienza amministrativa e in conformità alla previgente disciplina, entro e non oltre un termine temporale determinato e univoco, individuato dalle SS.LL. in base a natura e profili distintivi dei medesimi procedimenti pendenti;
- **di voler prevedere la possibilità di prorogare i succitati termini temporali** ex comma 4 dell'art. 2 e comma 1 dell'art. 7 della procedura approvata mediante D.G.R.C. n. 291/2023, ove ciò risulti necessario e/o opportuno in base alle norme transitorie adottate e/o allo scrutinio attento e minuzioso dello stato evolutivo delle procedure attualmente pendenti in base alla previgente disciplina in materia di accreditamento istituzionale.

2. Istanze di rilascio dell'accreditamento istituzionale riferite alla Macroarea della Specialistica Ambulatoriale.

Stando a quanto riferito da talune strutture associate in sede del già richiamato *Meeting ASPAT Voltaire* tenutosi in data 11/07 u.s., **la piattaforma SINFONIA** implementata dalla So.Re.Sa. s.p.a. – di cui alla D.G.R.C. n. 291/2023, art. 2 del deliberato – **non consentirebbe di indicare**, in fase di «*Gestione Istanze – Nuova Istanza: Rilascio*», **talune attività** riferibili all'assistenza specialistica ambulatoriale, con particolare riferimento al settore BAV – Branche a Visita.

2.a) Quesiti.

Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di voler sanare, ove sussistente, **la/e carenza/e dianzi segnalata/e**, provvedendo tempestivamente a inserire le tipologie prestazionali attualmente non contemplate.

3. Istanze di rilascio/variazione dell'accreditamento istituzionale riferite alle attività sanitarie delle Strutture Terapeutiche Intermedie a intensità variabile per l'accoglienza di minori con disturbo psichiatrico ex DCA n. 45/2015 e ss.mm.ii..

Il DCA n. 45/2015, come successivamente modificato e integrato dal D.C.A. n. 16/2017, ha fissato:

- i requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie a carattere residenziale e semiresidenziale per l'accoglienza di minori con disturbo psichiatrico in regione Campania, confermando il riferimento alla normativa vigente in materia per tutto quanto non previsto nel medesimo decreto, comprese le procedure e la relativa modulistica;
- le norme transitorie sulla scorta delle quali, in fase di prima applicazione del percorso per l'accreditamento delle citate strutture, potevano inoltrare istanza di accreditamento istituzionale, ai sensi del precitato art.1, comma 237 *vicies quater*, della legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 e ss.mm.ii., le strutture che, alla data di pubblicazione del D.C.A. n. 45/2015 sul relativo BURC, rispondevano a un complesso di precondizioni ivi specificate.

Ai sensi del già richiamato DCA n. 45/2015, *«al termine della prima fase di applicazione»* ovvero sia del percorso per l'accreditamento istituzionale in fase di prima applicazione del medesimo DCA n. 45/2015, *«in caso di non completo soddisfacimento del fabbisogno, possono fare richiesta di autorizzazione, secondo tempi, condizioni e modalità fissate successivamente con specifici atti regionali, nuove strutture che siano in possesso dei requisiti per autorizzazione e accreditamento di cui al presente provvedimento»*.

Il predetto D.C.A. n. 16/2017, inoltre, ha provveduto ad aggiornare in aumento il fabbisogno programmato ex D.C.A. n. 45/2015, adottando *«l'indice di 1 p.l. residenziale e 2 p.l. semiresidenziali ogni 10.000 abitanti di età compresa tra 0 e 18 anni»*, cosicché risulta esistere un fabbisogno insoddisfatto rispetto all'attuale offerta attiva di strutture residenziali e semiresidenziali per i disturbi psichiatrici e psicopatologici in età evolutiva accreditate ex DCA n. 45/2015 e ss.mm.ii., ravvisandosi pertanto la sussistenza dell'interesse pubblico a scongiurare un deficit nell'offerta sanitaria rivolta ai minori con disturbo psichiatrico.

Conclusivamente, come peraltro confermato dalla Sentenza del TAR Campania (Sezione Prima) n. 3915/2020 REG.PROV.COLL., sebbene la preoccupazione principale dei DD.C.A. nn. 45/2015 e 16/2017 sia quella di qualificare l'offerta sanitaria esistente per orientarla in maniera più appropriata verso bisogni prioritari e non ancora coperti, prima ancora di generare nuova offerta, i provvedimenti commissariali dianzi ricordati si riservano comunque prudenzialmente tale ultima eventualità nelle ipotesi di acclarata necessità.

3.a) Elementi di criticità.

La persistente pendenza della fase di prima applicazione del D.C.A. n. 45/2015 e ss.mm.ii. impedisce la realizzazione di nuove **Strutture Intermedie Residenziali per Minori a Intensità Variabile (S.I.R.M.I.V.) e/o Strutture Intermedie Semiresidenziali per Minori (S.I.Se.M.)**, pur in presenza dell'acclarata necessità di coprire il relativo fabbisogno residuo.

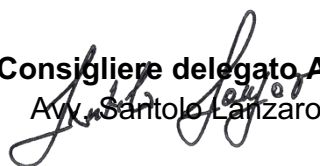
Ne discende, per i soggetti che vi fossero interessati, **la materiale e giuridica impossibilità di presentare istanze di accreditamento istituzionale** riferite alle attività sanitarie delle Strutture Terapeutiche Intermedie a intensità variabile per l'accoglienza di minori con disturbo psichiatrico ex DCA n. 45/2015 e ss.mm.ii., **sia in ordine a strutture di nuova realizzazione che per l'avvio di nuove attività o per trasformazione delle preesistenti.**

3.b) Quesiti.

Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di voler provvedere, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, **alla completa definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla fase di prima applicazione del D.C.A. n. 45/2015**, avviando conseguentemente, per le Strutture Terapeutiche Intermedie a intensità variabile per l'accoglienza di minori con disturbo psichiatrico, le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio, prodromiche e funzionali alla proposizione delle predette istanze, attualmente inibite, di accreditamento istituzionale nei limiti della relativa compatibilità con la programmazione regionale.

In attesa di un auspicabile pronto riscontro alla presente, si inviano deferenti saluti.

Il Consigliere delegato ASPAT
Avv. Santolo Lanzaro



ASPAT
Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi

Allegati: - Nota ASPAT Prot. 105/AP/2023.
- Invito Zoom Meeting ASPAT Voltaire – DGRC 291.